

TAR Marche (Ancona), 14 luglio 2022, n. 417: AUA e autorizzazione unica rifiuti: differenza tra procedure – profili edilizio-urbanistici

Il TAR Marche sottolinea la diversità tra AUA ex DPR 59/2013 ed autorizzazione unica ex art. 208 del Dlgs 152/06 ai fini dell'eventuale effetto di variante urbanistica.

L'AUA che sostituisce, oltre ad altre autorizzazioni, la comunicazione per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, segue il regime della comunicazione stessa, ovvero *“la regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l'avvio dell'attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato”*, senza che l'AUA in sé possa produrre l'effetto di una variante urbanistica.

Diversamente, invece, la procedura ordinaria dell'art. 208 del Dlgs 152/06 che prevede espressamente che l'approvazione del progetto *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=202200637&nomeFile=202200417_06.html&subDir=Provvedimenti